



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli Presidente

Emanuele Scatola Primo Referendario (Relatore)

Ilvio Pannullo Referendario

nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (nel prosieguo, per brevità, anche Tuel);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (nel prosieguo, per brevità, anche Tusp);

Visto il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la nota prot. n. 33989 del 13/11/2025, acquisita in pari data al protocollo n. 8798 di questa Sezione, con al quale il Sindaco del Comune di Ariano Irpino (AV) ha chiesto un parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, nei termini indicati più avanti;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 162/2025, con la quale è stata fissata l'odierna camera di consiglio;

Udito, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025, il Magistrato relatore, Primo Referendario Emanuele Scatola.

OGGETTO DEL PARERE

Nella richiesta di parere, il Sindaco del Comune di Ariano Irpino (AV) richiama, in premessa, l'art. 20 del d. lgs. n. 175/2016, che affida alle amministrazioni pubbliche il compito di effettuare "*un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione (...).*

Il Sindaco rappresenta che la richiesta di parere attiene ad una società partecipata al 100% dal Comune, con "*riduzione del capitale sociale per perdite pregresse*", che "*sarà (...) messa in*

liquidazione" ai sensi della suddetta disposizione.

L'Ente richiama poi l'art. 14, comma 5, secondo capoverso, del d.lgs. n. 175/2016, che pone una deroga al c.d. divieto di soccorso finanziario, il cui testo, per comodità espositiva, si riporta: "*sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni*".

Il quesito formulato dal Comune "riguarda la possibilità di trasferire somme di denaro in conto capitale, così come previsto dal piano di risanamento ex art. 14, comma 5, d. lgs. n. 175/2016 (...) a una società che andrà necessariamente in pochi mesi in liquidazione".

DIRITTO

1. Ammissibilità soggettiva e oggettiva.

Con riferimento al profilo della legittimazione soggettiva, la richiesta di parere è ammissibile, in quanto essa è formulata dal Sindaco del Comune di Ariano Irpino (AV), ossia dal legale rappresentante dell'Ente (cfr., deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006).

Parimenti, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto il quesito verte sulla materia contabile. In particolare, esso riguarda l'impatto sul bilancio dell'Ente locale e sui relativi equilibri della gestione di un organismo partecipato.

Sempre con riferimento al profilo dell'ammissibilità oggettiva, giova sin d'ora premettere che la risposta al quesito è incentrata sull'interpretazione di una disposizione di legge, segnatamente dell'art. 14, comma 5, Tusp, in disparte ogni valutazione in ordine a

eventuali profili di responsabilità civile ed erariale dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società partecipata e dei rappresentanti dell'ente pubblico socio. Ciò al fine di evitare interferenze con ambiti riservati alla giurisdizione contabile e ordinaria.

2. Merito.

Giova premettere che, nella richiesta di parere, l'Amministrazione comunale fa riferimento ad una società partecipata al 100% in cui ricorre l'ipotesi di *"riduzione del capitale sociale per perdite pregresse"* ma non specifica se tale riduzione abbia intaccato il capitale sociale oltre il minimo legale (art. 2447 e 2482-ter c.c.). Quest'ultima ipotesi, dunque, non viene presa in considerazione, in quanto non rientra nel perimetro del quesito interpretativo.

Occorre ora soffermarsi sulle disposizioni oggetto del quesito interpretativo.

L'art. 14, comma 5, del Tusp vieta alle amministrazioni pubbliche - salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-*ter* del Codice civile - di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate *"che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali"*.

Il secondo capoverso del citato comma 5 prevede una deroga al c.d. divieto di soccorso finanziario nella misura in cui ammette trasferimenti straordinari alle società partecipate *"a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il*

raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni”.

Il c.d. divieto di soccorso finanziario - previsto dapprima dall’art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e ora dall’art. 14, comma 5, Tusp – impedisce, dunque, all’ente pubblico socio di effettuare interventi di “salvataggio” nei confronti delle società di capitali partecipate che risultino in perdita per tre esercizi consecutivi e non presentino prospettive di recupero della continuità aziendale.

Come è stato chiarito dalla giurisprudenza contabile, la disposizione *“impone l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni d’irrimediabile dissesto”* ed esclude *“l’ammissibilità d’interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza l’inserimento in un programma industriale o in una prospettiva che realizzi l’economicità e l’efficienza della gestione nel medio e lungo periodo”* (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 98/2013/PAR, n. 636/2011/PAR e n. 753/2010/PAR, che fanno riferimento al precedente art. 6, comma 19, del decreto-legge n. 78/2010 ma trovano conferma, sotto la vigenza dell’art. 14, comma 5, Tusp, nelle pronunce della successiva giurisprudenza contabile, tra le quali si segnalano, *ex multis*, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 31/2022/PAR e n. 296/2019/PAR; Id., Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 157/2020/PAR).

Quanto sinora esposto, secondo consolidati orientamenti della magistratura contabile, vale, a maggior ragione, relativamente all’ammissibilità di interventi di soccorso finanziario nei confronti di società poste in stato di liquidazione, le quali rimangono in vita al fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli

relativi alla ripartizione tra i soci dell’eventuale patrimonio netto risultante all’esito della procedura (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 1/2019/PAR e n. 66/2018/PAR; Sezione delle autonomie, deliberazione n. 27/2016/FRG; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 71/2015/PAR e n. 84/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 296/2019/PAR, n. 84/2018/PAR, n. 42/2014/PAR e n. 260/2015/PRSE; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 3/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 279/2015/PAR).

La magistratura contabile ha ritenuto che il divieto di soccorso finanziario valga anche per le società in liquidazione, in quanto l’ingresso della società nello stato di liquidazione segna la prima tappa di una fattispecie a formazione progressiva che culmina nella sua estinzione. Si tratta, in sintesi, di un procedimento dissolutorio incompatibile con l’attuazione di un piano di risanamento preordinato al raggiungimento dell’equilibrio finanziario in un triennio.

Abbandonando, pertanto, la logica del salvataggio ad ogni costo dell’organismo partecipato (cfr. SRC Lombardia n.31/2022), secondo un consolidato indirizzo della magistratura contabile, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, “*la rinuncia al limite legale della responsabilità patrimoniale da parte dell’ente pubblico, integrando, di fatto, un accolto dei debiti di un terzo soggetto* (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 220/2023/PAR e n. 31/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata; cfr., inoltre, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 76/2023/PAR) *per espressa previsione dell’art. 14, commi 4 e 5, Tusp può giustificarsi solo in una prospettiva di conservazione e risanamento dell’organismo partecipato, dettata dal raggiungimento di un pubblico interesse, e, per le società con perdite triennali, al ricorrere degli specifici presupposti*

individuati dal comma 5. In definitiva, deve trattarsi di trasferimenti straordinari che si giustificano alla luce delle previsioni contenute in atti convenzionali (convenzioni, contratti di servizio o di programma) sottoscritti dall'ente pubblico a fronte dell'affidamento alla società della gestione di servizi pubblici o della realizzazione di investimenti e a condizione che tali misure siano contenute in un piano di risanamento (sottoposto, a sua volta, ad uno specifico iter amministrativo) volto a raggiungere l'equilibrio finanziario entro tre anni (...). Qualora, invece, il risanamento e la conservazione siano esclusi, o per volere legislativo o per decisione dell'ente pubblico, e l'organismo sia posto in liquidazione, (...) le richiamate previsioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14 sul soccorso finanziario non trovano applicazione (...)" (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 220/2023/PAR).

In termini analoghi, la Sezione delle Autonomie ha precisato che il *"divieto di soccorso finanziario delle società in perdita"* (già previsto dall'art. 6, co. 19, d.l. n. 78/2010 ed attualmente regolato dall'art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 175/2016) è *"superabile soltanto se giustificato da un piano di risanamento che garantisca l'equilibrio futuro dei conti della partecipata"* (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG).

In sintesi, la messa in liquidazione di una società partecipata al 100% dall'Ente locale non è compatibile con l'effettuazione di trasferimenti straordinari, in quanto tali trasferimenti devono inserirsi nell'ambito di un piano di risanamento *"che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni"*, mentre nella fattispecie l'Ente dichiara che la società *"andrà necessariamente in pochi mesi in liquidazione"*.

I trasferimenti straordinari trovano, infatti, la propria giustificazione nell'attuazione di un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti, finalizzato al *"raggiungimento dell'equilibrio finanziario*

entro tre anni", mentre, nel caso di specie, l'Ente - che peraltro è l'unico socio - dichiara di dover procedere necessariamente in direzione opposta. Il che priva il trasferimento straordinario della sua giustificazione legale, in quanto esso risulta disancorato della necessaria preordinazione al conseguimento, mediante un piano di risanamento nell'ottica della continuità aziendale, dell'equilibrio finanziario nell'arco di un triennio.

Per le ragioni esposte un trasferimento straordinario nei confronti di una società in liquidazione o che, secondo quanto affermato dall'Ente, "*andrà necessariamente in pochi mesi in liquidazione*" si colloca al di fuori del perimetro della deroga contemplata dal secondo capoverso del comma 5 dell'art. 14, in quanto, in tale ipotesi, risulta carente il presupposto su cui si fonda la suddetta deroga, consistente nell'attuazione di un piano di risanamento "*che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni*".

La deroga al divieto di soccorso finanziario si giustifica, infatti, nell'ottica di un risanamento aziendale, mentre i trasferimenti straordinari ad una società in liquidazione risultano estranei a tale logica, in quanto si sostanziano in un esborso a carico del bilancio comunale privo di ancoraggio ad una prospettiva di risanamento strutturale e duraturo.

Come è stato detto, pertanto, l'avvio del percorso dissolutorio si pone in contrasto con l'attuazione di un piano di risanamento finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e reddituale.

Tale orientamento trova piena conferma anche nella deliberazione n. 84/2018 della Sezione regionale di controllo per la Liguria, secondo cui "*in un'ottica di abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e soggetti in condizioni di precarietà economico-finanziaria, deve ritenersi fortemente limitata per le amministrazioni locali, considerato l'uso di risorse della collettività, l'ammissibilità di interventi a sostegno di organismi partecipati mediante erogazione o, comunque, dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, che appaiano privi*

quantomeno di una prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione dei soggetti beneficiari. Tutto quanto affermato sinora vale, a maggior ragione, relativamente all'ammissibilità di interventi di soccorso finanziario nei confronti di società poste in stato di liquidazione".

In sintesi, al quesito attinente alla “*possibilità di trasferire somme di denaro in conto capitale, così come previsto dal piano di risanamento ex art. 14, comma 5, d.lgs. n. 175/2016 (...) a una società che andrà necessariamente in pochi mesi in liquidazione*”, questa Sezione fornisce risposta negativa per le seguenti motivazioni:

- la circostanza che una società in perdita sia in stato di liquidazione o “*andrà necessariamente in pochi mesi in liquidazione*” non è compatibile con l’erogazione di trasferimenti straordinari *ex art. 14, comma 5, Tusp*, che, viceversa, devono incardinarsi in un percorso triennale di risanamento finalizzato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e reddituale, nell’ottica di garantire una continuità aziendale finanziariamente sostenibile.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- rende il parere nei termini di cui in motivazione;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata;

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.

L’Estensore

(Emanuele Scatola)

Il Presidente

(Alfredo Grasselli)

Depositata in Segreteria il

19 dicembre 2025

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Giuseppe Imposimato)